REGOLAMENTO NUOVE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE DI RAGUSA

Programma di attività

L'Ente Cassa Edile della provincia di Ragusa appresta a favore degli operai iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale e previdenziale, nonchè assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti.

Compatibilmente con le disponibilità di esercizio, vengono erogate le seguenti prestazioni assistenziali a norma degli artt. 3 e 7 del vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, dell'art. 25 del Regolamento della Cassa Edile per la gestione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e del vigente Contratto Collettivo di Lavoro.

Prestazioni assistenziali a favore degli operai iscritti da valere per gli eventi maturati dopo il 1º Ottobre 2012

L'Ente eroga le prestazioni di cui al presente Regolamento all'operaio non in prova, che incorra nell'evento alla dipendenze di Impresa iscritta all'Ente Cassa Edile di Ragusa, il quale abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia:

- almeno 800 ore lavorative, nei dodici mesi precedenti l'evento, effettivamente accantonate;
 - N.B.: Per le lavoratrici, durante il periodo di assenza per maternità, da comprovarsi tramite idonea certificazione medica, o per interdizione obbligatoria, da comprovarsi tramite il certificato rilasciato dal competente Ispettorato del Lavoro, le ore figurative di presenza sono considerate utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle specifiche prestazioni.
- 1. Il Premio di matrimonio è stabilito nella misura di € 350,00. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuto matrimonio.
- 2. Il Premio di natalità per i figli è stabilito nella misura di € 250,00. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuta nascita.
- 3. Il Sussidio di studio per i figli a carico studenti ovvero per il medesimo lavoratore-studente è stabilito nella misura di:
 - 3.1 € 80,00 all'atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore d'obbligo, e, quindi, per l'iscrizione alla 2^ ed alla 3^classe:
 - 3.2 $\underline{\epsilon}$ 170,00 se frequentanti la scuola media superiore e riportino una media non inferiore ai 7/10;
 - 3.3 € 400,00 se frequentanti l'università agli studi e riportino una media non inferiore a 25/30 ed abbiano superato l'80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato dalla propria facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dell'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e l'attestato rilasciato dalla scuola o dall'università agli studi nonché, per quest'ultima, anche il piano di studi, ovvero documentazione equipollente.

- 4. Il premio di laurea per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo lavoratore-studente, è stabilito nella misura di:
 - 4.1. € 300,00 se laureati di 1° livello, con al massimo un anno di fuori corso, con una votazione non inferiore a 75/100;
 - 4.2. € 500,00 se laureati di 2° livello con al massimo un anno di fuori corso;

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. L'operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e il certificato rilasciato dall'Università competente che attesti la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo, la data in cui lo stesso è stato conseguito e il voto riportato, ovvero documentazione equipollente.

- 5. n.1 Borsa di studio annuale di € 1.200,00 su un tema proposto annualmente dal Comitato di Gestione su problematiche del settore riservato a laureati della provincia di Ragusa, che abbiano conseguito la laurea con la tesi proposta.
- 6. L'assegno per morte ai superstiti aventi causa è stabilito nella misura di:
 - 6.1 € 450,00 al coniuge superstite senza figli a carico;
 - 6.2 € 550,00 al coniuge superstite con un figlio a carico;
 - 6.3 € 650,00 al coniuge superstite con due figli a carico;
 - 6.4 € 750,00 al coniuge superstite con tre figli a carico;
 - 6.5 € 850,00 al coniuge superstite con oltre tre figli a carico;
 - 6.6 € 300,00 per ogni genitore o familiare a carico nel caso di operai celibi.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. Gli aventi causa sono tenuti altresì a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, all'atto del decesso, il certificato di morte e la dichiarazione di responsabilità attestante la non avvenuta separazione legale ed il carico familiare.

- 7. Sussidi vari. In via del tutto eccezionale e straordinaria, secondo le disponibilità di esercizio, su delibera del Comitato di Gestione, possono essere concessi sussidi straordinari fino al massimo di € 1.500,00 da corrispondersi una sola volta nell'anno. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. L'operaio è tenuto altresì a far pervenire all'Ente stesso la documentazione dalla quale risulti o sia possibile desumere la gravità dell'evento denunciato, la situazione familiare e le spese straordinarie sostenute.
- 8. L'Ente rimborsa le spese sostenute per cure odontoiatriche:
 - 8.1 fino al 30% per una spesa massima di € 1.800,00 a tutti gli operai iscritti alla Cassa che abbiano effettuato accantonamenti per almeno 4.000 ore; si specifica che fino ad una spesa sostenuta di € 420,00 il corrispondente contributo sarà di € 125,00 e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.

9. L'Ente rimborsa la spesa sostenuta per supporti acustici fino ad una spesa massima di € 200,00. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.

10. Avvertenze:

- 10.1 I singoli eventi sono indennizzabili una sola volta nel periodo 01/10 30/09 di ogni anno.
- 10.2 Per accedere ad ogni singola prestazione il lavoratore deve essere in possesso dei rispettivi requisiti al momento del verificarsi dell'evento.
- 10.3 In caso di cumulo di ore con altra Cassa Edile, per il raggiungimento del requisito richiesto, si procederà alla liquidazione della prestazione in modo proporzionale alle ore di effettivo accantonamento presso la Cassa edile di Ragusa.
- 11. E' istituito il Premio d'ingresso per i lavoratori iscritti per la prima volta all'anagrafe degli operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili; a tali lavoratori che abbiano maturato un monte ore lavorato negli ultimi 24 mesi pari ad almeno 2.100 è riconosciuto un premio di € 200,00.
 - La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza, entro sei mesi dall'evento e sempre che il lavoratore si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.
 - Nelle more dell'attivazione dell'anagrafe nazionale dei lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore.
- 12. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono estese fino a tre mesi dopo la cessazione della iscrizione all'Ente a quegli operai che attestino di essere:
 - 12.1disoccupati, nel qual caso occorre presentare all'Ente Cassa Edile di Ragusa la certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
 - 12.2 occupati con versamenti verso il sistema nazionale delle Casse Edili, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.
- 13. Sui moduli predisposti dalla Cassa Edile e relativi ad ogni singola richiesta di prestazione deve contemplarsi l'autorizzazione all'Ente Cassa Edile, da parte del richiedente, a verificare presso gli Enti competenti, la veridicità delle singole dichiarazioni.